SCHEMA DI CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA IL COMUNE E GLI ENTI GESTORI DI COMUNITA' ALLOGGIO E COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE – CASA FAMIGLIA PER MINORI.

L'anno duemilaventitre	addì		del mese	di
	TRA	A		
l'Amministrazione Comunale di I interviene il sig				
autorizzato alla stipula della present del, esecutiva;				
	Е			
L'Ente Assistenzialen.				
presente atto designato con i	il termine di	"Ente	contraente"	rappresentato dal sig
gestore of tipo familiare - casa Famiglia,	della seguente _		comun	ità-alloggio/ <i>comunità di</i>
autorizzat a funzionare fino al di ciascuna indicato:		con	il provvedime	ento assessoriale a fianco,
1) D.A.n 2) D.A.n	del			
3) D.A.n	del			

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1 Oggetto ed utenza

La presente convenzione regola i rapporti tra l'Amministrazione Comunale di Lentini e le Comunità alloggio (da ora in poi contrassegnate con la Lett. a) e le Comunità di tipo familiare-Casa Famiglia (da ora in poi contrassegnate con la lett b):

Lett a) Comunità alloggio:

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella *Comunità alloggio*, avente le caratteristiche appresso specificate, minori nei cui confronti il Servizio Sociale del Comune propone l'inserimento previa disposizione del Tribunale per i Minorenni.

La proposta di ricovero del Servizio Sociale del Comune deve riportare le motivazioni, la presunta durata e ogni motivo che ne attesti la necessaria collocazione in struttura in alternativa ad altre forme di sostegno. Il ricovero viene disposto con determina del Responsabile del Settore a seguito di atto di indirizzo della Giunta, ai fini dell'assegnazione delle risorse economiche.

Solo per i casi di estrema urgenza, comprovati dal Servizio Sociale del Comune è consentito il ricovero in struttura del minore, prima della disposizione da parte dell'A.G. che resta in ogni caso necessaria per la formalizzazione dello stesso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Ogni *Comunità alloggio* ha una capacità ricettiva di n. 8/10 posti ed ospita esclusivamente minori di sesso (maschile o femminile) che abbiano età compresa tra (gli 8 e 13 anni) o (tra 14 e i 18 anni).

Nella *Comunità alloggio*, eccezionalmente, possono essere accolti minori di età inferiore agli 8 anni, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle.

Al compimento del 18° anno di età il minore deve essere dimesso dalla Comunità. Solo eccezionalmente e a seguito di disposizione del T.M. che ne accerta la necessità del compimento del progetto educativo, il giovane può continuare ad essere ospitato nella Comunità previo nulla osta della stessa A.G. che lo ha disposto. Ai fini della prosecuzione del ricovero oltre il compimento del 18° anno del minore è necessaria, inoltre, da parte del Servizio Sociale del Comune di residenza una relazione motivata e documentata che ne attesti, previo riconoscimento del T.M. l'estrema necessità.

Lett. b) Comunità di tipo familiare- Casa Famiglia:

L'Amministrazione Comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente per la gestione del servizio in favore di minori fino a 10 anni di età, e solo eccezionalmente più grandi se fratelli.

Gli stessi possono essere inseriti, in mancanza di altri interventi di affido familiare, se temporaneamente privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia contrastante con un armonico sviluppo della personalità e del processo di socializzazione. L'inserimento del minore avviene su disposizione dell'Autorità competente e a seguito di proposta del Servizio Sociale Comunale, previo provvedimento di autorizzazione al ricovero del Responsabile del Settore.

Il numero di minori ricoverati può variare in base alle esigenze del Comune compatibilmente con la disponibilità in relazione alla capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale, documentata dal registro delle presenze.

La capacità ricettiva della struttura di accoglienza è determinata con decreto del Presidente della Regione 26 maggio 2006 fino ad un massimo di 6 minori ed è aperta per 365 giorni per 24 ore.

Per entrambe le tipologie di cui alle predette lett. a) e b):

- il Comune, in ogni caso, non può essere chiamato a corrispondere rette per posti vacanti, né può essere chiamato a corrispondere rette per minori collocati dall'Ente con modalità non corrispondenti a quelle determinate nella presente convenzione;
- l'Ente gestore si impegna ad accogliere, assistere e a prendersi cura dei minori ospiti, nel rispetto sia del progetto educativo d'intervento, predisposto dal Servizio Sociale del Comune, sia di quanto disposto nei relativi decreti emessi dalla Magistratura competente, collaborando attivamente e costruttivamente anche con altri servizi del territorio, coinvolti nella presa in carico del minore, per garantire interventi maggiormente mirati ed efficaci.

Alla dimissione del minore ospite si può pervenire per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità su disposizione della Magistratura competente.

Art. 2 Requisiti strutturali

Lett. a) Le *Comunità alloggio*, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli standards, determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988 e successive modifiche e integrazioni.

Lett. b) Le *Comunità di tipo familiare - Casa Famiglia* per minori sono dotate di locali e servizi previsti dagli standard minimi strutturali ed organizzativi, determinati con decreto del Presidente della Regione n. 311 del 26 maggio 2006.

Art. 3 Personale

Lett. a) Per la realizzazione del servizio l'Ente contraente si impegna ad adibire il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

Comunità alloggio

- n. 1 direttore coordinatore, responsabile della struttura
- n. 1 operatore sociale responsabile;
- n. 4 educatori professionali;
- n. 1 ausiliario.

Nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale):

- n. 1 psicologo o neuropsichiatra,
- n. 1 assistente sociale
- n. 1 infermiere professionale.

La Comunità può avvalersi, altresì, per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi previsti nel piano di lavoro, cioè, titoli professionali adeguati e trattandosi di minori, significativa esperienza lavorativa nel settore specifico.

L'Ente contraente si impegna ad assicurare, nel tempo, la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione, ai sensi del successivo art. 18, qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione Comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento, ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Amministrazione Comunale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto dell' immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare la buona condotta dei singoli operatori.

Lett. **b**) Per la realizzazione del servizio l'Ente contraente si impegna ad adibire il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

Comunità di tipo familiare- Casa Famiglia

Nella struttura operano alternativamente:

- A) nucleo educativo, costituito da una coppia di ambo i sessi, unita o meno da vincolo matrimoniale e in età lavorativa, con o senza figli naturali, residente in comunità, in qualità di responsabili educativi dei minori accolti, ciò, per favorire la crescita di legami significativi, offrendo una esperienza specifica di riferimento per la costruzione di legami affettivi. Almeno un componente della coppia deve essere in possesso di apposito titolo di laurea in scienze: dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale o specifica e documentata esperienza, almeno biennale, con compiti di coordinamento, maturata in strutture assistenziali per minori;
- **B**) **nucleo familiare** costituito con vincolo matrimoniale che abbia in corso esperienze di affido o di adozione;
 - le figure educative devono essere in possesso di apposito titolo di educatore professionale conseguito dopo un corso di studio di durata almeno triennale o laurea in scienze affini;
 - il personale ausiliario deve avere conseguito la licenza della scuola dell'obbligo.

In entrambi i casi, ove i profili sotto indicati non siano già presenti tra i familiari, l'Ente contraente si avvale, con rapporto di consulenza, della presenza dei seguenti operatori:

- n. 1 psicologo;
- n. 1 infermiere professionale;
- n. 1 assistente sociale.

La struttura può, altresì, avvalersi, per servizi integrativi a supporto e non sostitutive delle superiori figure, della collaborazione di operatori volontari, con riguardo alle attività di socializzazione, animazione, trasporto, formazione e di inserimento lavorativo, con rimborso delle sole spese sostenute e documentate, a carico dell'Ente contraente.

Il rapporto numerico tra le figure educative e i minori ospiti della comunità, oltre la coppia responsabile, è così determinato:

Fascia d'età dei minori	N. figure educative	N. operatori ausiliari
Per una utenza composta da minori da 0 a 6 an	ni 2+1	1
Per una utenza composta da minori da 7 a 13 a	nni 1	1
Per una utenza composta da minori da 14 a 18	anni 1	1

Nel caso di comunità ospitanti minori da 0 a 6 anni le figure educative sopra specificate devono essere adeguatamente formate per la cura dei bambini in funzione delle loro necessità, nonché garantire l'assistenza anche nelle ore notturne e nelle festività da parte di un operatore, nell'ambito della superiore dotazione.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi previsti nel piano di lavoro, cioè, titoli professionali adeguati e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale.

L'Ente si impegna ad assicurare la presenza degli stessi operatori, qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione Comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento, ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Amministrazione Comunale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto dell' immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori.

L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale del Rappresentante Legale e di ogni Amministratore munito di potere di rappresentanza e di accertare la buona condotta dei singoli operatori.

Art. 4 Impegno verso gli operatori

Per entrambe le tipologie di struttura lett. a) lett. b):

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'Ente locale ed i singoli operatori dell'Ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione Comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna, affinchè il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art 5 Modalità di intervento

Lett. a) Nelle *Comunità alloggio* dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero della socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona ed inoltre il personale della struttura dovrà curare in particolare a favore di ogni minore:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni.
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;

- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici:
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- la redazione del progetto educativo individuale indicante gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento nonché il piano delle verifiche da effettuarsi trimestralmente:
- l'apertura alla realtà sociale (associazioni, gruppi,).

Inoltre la struttura dovrà assicurare la Carta dei servizi sociali, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 328/2000 e D.M. 308 del 21/05/2001, comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazioni delle prestazioni ricomprese.

Lett. b) Nella *Comunità di tipo Familiare -Casa Famiglia*, dovranno essere assicurati a favore dei minori le seguenti prestazioni:

- il mantenimento da parte della struttura dei rapporti con il territorio, genericamente inteso, che costituisce elemento essenziale e indispensabile per evitare, per quanto più possibile, lo sradicamento del minore dal contesto naturale;
- il progetto socio-educativo per ciascun minore, che deve tendere a un armonico sviluppo della sua personalità e a un recupero della socialità. Esso dovrà riportare i seguenti ambiti di intervento: educativo, di socializzazione, di animazione e supporto con prestazioni di tipo domestico-familiare e attività di integrazione sul territorio e mantenimento dei rapporti con i servizi esterni con integrazione scolastica, formativa/lavorativa, a carattere ludico, ricreativo, sportivo.

Inoltre, da parte della struttura, deve essere garantita l'attività permanente di formazione degli operatori, l'adozione di un registro degli ospiti, l'organizzazione delle attività nel rispetto del normale ritmo di vita degli assistiti e la tenuta di cartelle personali dei minori comprendenti i dati anagrafici, amministrativi-sociali e il progetto educativo individualizzato redatto in conformità con le disposizione del T.M. e del Servizio Sociale Comunale.

Il soggetto gestore della struttura deve essere dotato di apposita carta dei servizi comprendente, nella previsione di cui all'art. 13 della legge n. 328/2000:

- l'utenza ammissibile;
- gli obiettivi generali;
- il tipo di prestazioni offerte;
- l'organizzazione delle attività;
- le tariffe applicate;
- la metodologia d'intervento;
- le modalità di collegamento con la rete dei servizi e delle risorse del territorio;
- i processi principali del servizio (procedure di ammissione, progettazione, dismissione...);
- il programma di valutazione e di miglioramento della qualità del servizio;
- altre attività eventualmente espletate.

Art. 6 Assicurazione

Per entrambe le tipologie di struttura lett. a) lett. b):

L'Ente gestore si obbliga a stipulare a favore dei minori un'assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della struttura, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della struttura.

Art. 7

Corresponsione somma giornaliera

Per entrambe le tipologie di struttura lett. a) lett. b):

A cura e spese dell'Ente gestore ai minori ospiti, se di età compresa fra gli 8 e i 13 anni o se di età compresa fra i 14 e i 18 anni), verrà corrisposta una somma giornaliera pro-capite per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

Art. 8 Cure Mediche

Per entrambe le tipologie di struttura lett. a) lett. b):

L'Ente gestore si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienicosanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art. 9 Effetti personali e vestiario

Per entrambe le tipologie di struttura lett. a) lett. b):

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 10 Tabella dietetica

Per entrambe le tipologie di struttura lett. a) lett. b):

II trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'ASP competente per territorio, che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante.

Art. 11 Diario tecnico

Per entrambe le tipologie di struttura lett. a) lett. b):

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del Servizio Sociale del Comune, al fine di intervenire in maniera sinergica ed appropriata alla realizzazione del Piano individualizzato elaborato dai servizi che hanno la presa in carico del minore.

L'Ente contraente è tenuto, altresì, a trasmettere ogni tre mesi e/o prima qualora venga richiesto dal Servizio Sociale di residenza del minore e/o dall'Autorità giudiziaria minorile relazioni sul comportamento del minore, sui rapporti con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di risultato raggiunto.

Annualmente deve trasmettere aggiornamento sui programmi e le attività intraprese con il territorio (intervento di rete) a favore dei minori ospiti.

I funzionari tecnici e amministrativi del Comune di Lentini si riservano la facoltà di visitare le strutture in qualsiasi momento, anche senza preavviso.

E', altresì, facoltà del Comune formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 12 Rimborsi

Per entrambe le tipologie di struttura lett. a) lett. b):

L'Amministrazione Comunale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente:

- a) un compenso fisso mensile di € 1.748,29 per ogni minore effettivamente ospitato;
- b) una retta giornaliera di mantenimento di € 30,01 (fino ad un max di 330 presenze annue) comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente articolo 7, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti, con le modalità di seguito riportate.

Il Comune di Lentini corrisponderà all'Ente contraente esclusivamente le rette per quei minori effettivamente ospitati, e ammessi al servizio secondo quanto previsto dall'art. 1 della presente convenzione.

Le contabilità bimestrali dovranno essere inoltrate all'A.C., chiaramente leggibili e corredate da:

- fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.
- prospetti contabili, corredati da copia della fattura elettronica, debitamente firmati dal legale rappresentante, dove siano riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

La contabilità così presentata verrà riscontrata dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente contraente il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione del corrispettivo si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C. sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Il pagamento è subordinato all'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità che attesta la regolarità dell'Ente contraente, previo accertamento di regolarità fiscale ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle finanze del 18/1/2008, nr. 40.

Art. 13 Obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Per entrambe le tipologie di struttura lett. a) lett. b):

L'Ente contraente, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, (Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.) è obbligato a comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale "dedicato" o un diverso strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su cui dovranno essere emessi i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, provvedendo, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di inadempimento da parte dell'Ente contraente all'assolvimento del predetto obbligo, la presente convenzione è inficiata da nullità assoluta.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della convenzione.

Art. 14 Adeguamento Istat

Per entrambe le tipologie di struttura lett. a) lett. b):

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art. 12 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo (personale, locali, vitto, etc.) computando l'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.

Art 15 Vigilanza e controllo sull'attività

Per entrambe le tipologie di struttura lett. a) lett. b):

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'Ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'Ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della *comunità-alloggio* o della *comunità di tipo familiare casa Famiglia*, significative variazioni degli elementi strutturali ed organizzativi;
- **b**) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali dello stesso;
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art 16 Durata della convenzione

Per entrambe le tipologie di struttura lett. a) lett. b):

La presente convenzione ha la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione salvo quanto previsto dal precedente art. 15. E' escluso il rinnovo tacito.

L'Amministrazione Comunale può, con proprio atto motivato, entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione. L'Ente contraente si impegna a relazionare al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati e sulle attività svolte a favore di esse.

La convenzione cesserà ogni efficacia giuridica ed economica nel caso in cui venisse meno, nei confronti della *Comunità Alloggio per Minori* o *della Casa Famiglia*, l'autorizzazione al funzionamento da parte dell' Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali, delle Autonomie Locali.

Art. 17 Obblighi dell'Ente contraente

Per entrambe le tipologie di struttura lett. a) lett. b):

L'Ente contraente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione la seguente documentazione:

- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione minori tipo comunità alloggio/Casa famiglia in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale.
- fornire i dati per consentire la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) indicando:
 - a) denominazione/ragione sociale;
 - b) codice fiscale;

- c) indirizzo mail e PEC;
- d) sede legale (Comune-Provincia- indirizzo- num. civico);
- e) sede operativa (Comune Provincia indirizzo-num. civico);
- f) CCNL applicato numero addetti (riferiti all'appalto) numero addetti totali;
- g) codice ditta sede competente INAIL;
- h) matricola azienda sede competente INPS;

L'Ente inoltre si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate ed al rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003 e di comunicare per iscritto all'Amministrazione Comunale, il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare, attraverso proprio personale, anche mediante accesso ai locali senza preavviso, l'andamento del servizio e degli interventi effettuati dall'ente gestore in dipendenza del rapporto convenzionale.

Con cadenza annuale, l'assistente sociale dovrà predisporre una relazione sull'andamento del servizio, evidenziando eventuali inadempienze dell'Ente contraente alla presente convenzione o criticità sullo svolgimento del servizio, proponendo eventuali miglioramenti per garantirne una maggiore qualità.

D'intesa tra le parti, potranno essere anche esperite riunioni presso la struttura, al fine di evidenziare le problematiche emergenti per predisporre gli eventuali correttivi necessari.

Art. 18 Spese per stipula

Per entrambe le tipologie di struttura lett. a) lett. b):

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente contraente, se dovute, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19 Rinvio

Per entrambe le tipologie di struttura lett. a) lett. b):

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile nonché alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 20 Decorrenza effetti giuridici e foro competente

Per entrambe le tipologie di struttura lett. a) lett. b):

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'Ente contraente. Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Siracusa.

L'Ente Contraente

L'Amministrazione Comunale